

RIFORMA FISCALE/Una bussola per orientarsi nel mosaico delle decorrenze legate ai dlgs

Il nuovo fisco nasce a tappe

Cooperative via da subito. Restyling Isa invece nel 2025

ItaliaOggi ha analizzato le novità principali e le scadenze dei vari decreti attuativi della legge delega, tramite una serie di tabelle che mettono a fuoco l'impatto delle disposizioni

DI GIULIA PROVINO

Riforma fiscale, un puzzle in via di composizione. Operativo già da questo mese il nuovo contraddittorio preventivo in caso di cooperative compliance, così come la compensazione delle spese di giudizio. Sempre dal 2024 si estende la platea degli interessati dalla precompilata. L'adempimento collaborativo necessita invece di un regolamento per la certificazione tributaria dei professionisti mentre si dovrà attendere il 2025 per la riorganizzazione degli Isa. Questo il quadro che emerge dai vari decreti attuativi alla riforma fiscale 2024 (legge n. 111/2023) dei quali *ItaliaOggi* ha analizzato le novità principali e le decorrenze (si vedano le tabelle da pagina 29).

Adempimento collaborativo (dlgs 221/2023). Potenziato il regime ad adesione volontaria dell'adempimento collaborativo. Tuttavia non tutte le nuove modifiche trovano applicazione sin da subito. Infatti per la certificazione tributaria rilasciata da professionisti qualificati, necessaria per il regime di adempimento collaborativo si dovrà attendere un regolamento ministeriale che definirà requisiti, compiti e adempimenti connessi all'at-

tività di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale ed un provvedimento dell'Agenzia delle entrate detterà le linee guida per la predisposizione e il periodico adeguamento del tax control framework. Da subito, invece, si applica il contraddittorio preventivo a cui viene invitato il contribuente in regime di adempimento collaborativo, prima della notifica di una risposta sfavorevole a un interpello o di eventuali contestazioni dell'amministrazione.

Adempimenti tributari (dlgs 1/2024). Dal 2024 è ampliata poi la platea per accedere alla precompilata con l'inclusione dei contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva. Viene esteso l'utilizzo del modello semplificato anche per tutte le tipologie di reddito percepito. Invece si dovrà attendere il 2025 per la riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Cambia, poi, il calendario fiscale. Il termine di presentazione telematica dei modelli Redditi e Irap viene anticipato dal 30/11 al 30/09 dell'anno successivo per le persone fisiche, le società semplici, snc, sas e soggetti equiparati. A partire dall'anno 2025, le dichiarazioni potranno essere presentate a partire dal 1° aprile.

Contenzioso tributario (dlgs 220/2023). È estesa sin da subito la compensazione delle spese di giudizio, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Invece, per giudizi instaurati in primo e secondo grado dopo l'1/9/2024, si potrà appli-


care la nuova modalità di acquisizione della prova testimoniale in via telematica.

Statuto dei diritti del contribuente (dlgs 219/2023). Applicato dal 18 gennaio 2024 in via generalizzata il principio del contraddittorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, a pena di annullabilità. Il diritto, tuttavia, non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Mef, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Fiscalità internazionale (dlgs 209/2023). Viene definito meglio il concetto giuridico di residenza fiscale: le persone fisiche si considerano residenti se, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, ovvero sono ivi presenti fisicamente; per le persone giuridiche, la residenza viene ricondotta a tre criteri alternativi tra loro: il criterio della "sede legale", il criterio della "sede di direzione effettiva" e quello della "gestione ordinaria in via principale".

Irpef (dlgs 216/2023). Prevista una rimodulazione, per l'anno 2024, delle aliquote e degli scaglioni di reddito, con una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito grazie all'accorpamento dei primi due fino a 15.000 euro e tra 15.000 e 28.000 in un unico scaglione cui si applica l'aliquota più bassa del 23%.

© Riproduzione riservata



I decreti attuativi della riforma fiscale: novità e decorrenze

06901 A cura di Giulia Provino 06901

Dlgs contenzioso tributario

Testimonianza scritta telematica e firma digitale	Per giudizi instaurati in primo e secondo grado dopo l'1/9/2024 è introdotta la nuova modalità di acquisizione della prova "testimoniale" per via telematica
Regioni	Capacità di stare in giudizio per le Regioni anche mediante dirigenti degli uffici finanziari e tributari e i funzionari individuati dall'ente, per giudizi instaurati in primo e secondo grado dopo l'1/9/2024
Procura alle liti	Il conferimento e il deposito telematico della procura ad litem è possibile per giudizi instaurati in primo e secondo grado dopo l'1/9/2024
Litisconsorzio	Litisconsorzio necessario in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato a partire dal 4 gennaio 2024
Spese del giudizio	Spese di giudizio, con compensazione non solo in caso di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, ma anche in caso di vittoria ottenuta con documentazione decisiva prodotta solo nel corso del giudizio, a partire dal 4 gennaio 2024
Comunicazioni e notificazioni a cura delle segreterie delle corti	Dal 4 gennaio 2024 le comunicazioni vanno fatte mediante avviso della segreteria della cgt consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento
Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici	Per giudizi instaurati in primo e secondo grado dopo l'1/9/2024 si amplia l'utilizzo della pec per comunicazioni, notificazioni e depositi telematici
Atti, verbali e provvedimenti	Atti, verbali e provvedimenti vanno redatti in modo chiaro e sintetico, per giudizi instaurati in primo e secondo grado dopo l'1/9/2024
Atti impugnabili e autotutela	Facoltà di ricorso del contribuente dinanzi alla cgt contro il rifiuto espresso e tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria nonché contro il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa da parte dell'amministrazione finanziaria, a partire dal 4 gennaio 2024
Potere di certificazione in conformità	Gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi, per giudizi instaurati in primo e secondo grado dopo l'1/9/2024
Trattazione in camera di consiglio	A partire dal 4 gennaio 2024 è possibile per la parte richiedente discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione
Udienza a distanza	Dal 4 gennaio 2024 è possibile partecipare da remoto alle udienze di trattazione in camera di consiglio e per la discussione in pubblica udienza
Deliberazione del collegio giudicante	Si prevede la lettura immediata del dispositivo da parte del collegio, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, a partire dal 4 gennaio 2024
Contenuto della sentenza	Dal 4 gennaio 2024, accanto all'esposizione dei motivi in fatto e diritto deve esserci anche quella dei motivi di accoglimento o di rigetto del ricorso, in relazione ai motivi di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità e di nullità dell'atto
Pubblicazione e comunicazione della sentenza	Deposito telematico della sentenza e apposizione sulla stessa della firma digitale da parte del segretari con comunicazione entro 3 giorni dal deposito, per giudizi instaurati in primo e secondo grado dopo l'1/9/2024
Sospensione dell'atto impugnato	Dal 4 gennaio 2024 le pronunce cautelari del giudice monocratico sono reclamabili davanti al collegio della cgt di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado siano impugnabili davanti alla cgt di secondo grado. L'ordinanza cautelare è impugnabile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione
Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione	A partire dal 4 gennaio 2024, si riconosce al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare
Conciliazione	Dal 4 gennaio 2024 è introdotta la nuova disciplina sulla conciliazione, con sanzioni ridotta al 60% del minimo legale in caso di conclusione dell'accordo conciliativo
Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello	A partire dal 4 gennaio 2024, anche in sede di appello, la cgt di secondo grado è tenuta a fissare l'udienza di discussione della sospensione entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della presentazione dell'istanza
Nuove prove in appello	È espressamente precluso al giudice d'appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado, dal 4 gennaio 2024
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione	Dal 4 gennaio 2024, la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza non può slittare oltre il 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
Cancellati reclamo e mediazione tributaria	Per giudizi instaurati in primo e secondo grado dopo l'1/9/2024, viene abrogata la disciplina di cui all'art. 17-bis, dlgs 546/1992
Processo tributario telematico	Per giudizi instaurati in primo e secondo grado dopo l'1/9/2024, sono introdotti modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Per le controversie in cui il contribuente si è costituito personalmente in giudizio, di utilizzare anche la modalità cartacea di notifica e deposito degli atti

I decreti attuativi della riforma fiscale: novità e decorrenze

Digs Statuto del contribuente

Riferimenti per interpretare lo Statuto	Accentuata la vocazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell'ordinamento dell'Ue e della Cedu, dal 18 gennaio 2024
Garanzie "rafforzate" per Regioni ed enti locali	Dal 18 gennaio 2024, regioni e gli enti locali non possono stabilire garanzie inferiori quanto al rispetto dei principi del contraddittorio, dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, della tutela dell'affidamento, del divieto del bis in idem, del principio di proporzionalità e dell'autotutela, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela
Tassatività della norma tributaria	Dal 18 gennaio 2024, le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi ed ai tempi in esse considerati. Inoltre, le presunzioni legali non si applicano retroattivamente
Mancanza dell'avviso bonario	È annullabile, e non più nulla, l'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi priva di invito al contribuente a fornire indicazioni o a produrre documenti entro un termine congruo e, comunque, non inferiore a 30 giorni, a partire dal 18 gennaio 2024
Contraddittorio	Dal 18 gennaio 2024, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Il diritto, tuttavia, non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione
Motivazione degli atti	Dal 18 gennaio 2024, ammessa esplicitamente la motivazione per relationem. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati
Fatti e prove a sostegno dell'imposizione	I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze, a partire dal 18 gennaio 2024
Gli atti della riscossione	Dal 18 gennaio 2024, gli atti della riscossione indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione
Annullabilità degli atti	Gli atti dell'amministrazione impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti, a partire dal 18 gennaio 2024
Nullità degli atti	Dal 18 gennaio 2024, gli atti dell'amministrazione sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al 3 gennaio 2024
Irregolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria	La mancata o erronea indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, all'organo presso il quale è possibile ottenere un riesame in autotutela nonché le indicazioni per presentare ricorso non costituiscono vizio di annullabilità ma di mera irregolarità, a partire dal 18 gennaio 2024
Vizi dell'istruttoria	Dal 18 gennaio 2024, non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre il termine di permanenza di 30 giorni (prorogabile di altri 30) presso la sede del contribuente o in violazione di legge
Vizi delle notificazioni	Dal 18 gennaio 2024, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi appena esposti, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia
Conservazione ed inutilizzabili di atti	Dal 18 gennaio 2024, l'obbligo di conservazione di atti e documenti, comprese le scritture contabili non può eccedere 10 anni dalla loro emanazione, formazione e utilizzazione. Oltre il termine il fisco non può fondare pretese su tale documentazione
Divieto di bis in idem	Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta, a partire dal 18 gennaio 2024
Divulgazione dei dati dei contribuenti	Dal 18 gennaio 2024, l'amministrazione ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. È, in ogni caso, vietata la divulgazione dei dati e delle informazioni acquisite, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati
Tributi unionali	Per rapporti tributari sorti dalla data successiva alla pubblicazione del decreto, limitatamente ai tributi unionali, non sono dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o degli atti
Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	Dal 18 gennaio 2024, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo
Autotutela obbligatoria	Dal 18 gennaio 2024, si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l'errore sul presupposto dell'imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all'autotutela dopo la definitività dell'atto. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione, la responsabilità contabile è limitata alle ipotesi di dolo

I decreti attuativi della riforma fiscale: novità e decorrenze

Autotutela facoltativa	Dal 18 gennaio 2024, fuori dei casi di esercizio dell'autotutela obbligatoria, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Anche in caso di autotutela facoltativa, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione, la responsabilità contabile è limitata alle ipotesi di dolo
Documenti di prassi regolarizzati	Dal 18 gennaio 2024, sono definiti i confini delle circolari, della consulenza giudica, dell'interpello e consultazione semplificata
Interpello	Dal 18 gennaio 2024, sono ampliate le fattispecie cui chiedere l'interpello. La presentazione dell'istanza è subordinata al versamento di un contributo. Sono poi annullabili gli atti dell'Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un'istanza di interpello
Garante nazionale del contribuente	Istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Mef per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta. La norma entrerà in vigore dall'entrata in vigore del regolamento comma 2 da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del dlgs e non oltre il 31 dicembre 2024. Il Garante del contribuente vigente prima del decreto è soppresso dall'entrata in vigore del regolamento
Dlgs adempimenti tributari	
Dichiarazione sostitutiva	Dall'anno d'imposta 2025, è possibile la sostituzione del modello sostituti (ex 770), attraverso la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute effettuate direttamente all'atto del versamento del modello "F24"
730 precompilato	Dal 2024, entro il 30 aprile di ciascun anno, è possibile utilizzare la dichiarazione precompilata in via telematica anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l'applicazione dei limiti al controllo formale dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 5 del dlgs 175/2014
Dichiarazione semplificata	Dal 2024, è estesa la dichiarazione semplificata a contribuenti con redditi diversi rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilato
Certificazione unica di lavoro Autonomo	Dall'1/1/2024, è eliminato l'obbligo di rilascio da parte dei contribuenti in regime forfetario, obbligati alla fattura elettronica
Ritenuta d'acconto	La modifica della soglia al di sotto della quale il versamento delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo e di altri redditi potrà essere rinviato da parte di tutti i sostituti di imposta. La disposizione è applicabile ai compensi corrisposti a partire dall'1/1/2024
Isa	Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale dall'1/1/2025
Versamenti rateali	Dal 13 gennaio 2024 sono modificate le scadenze dei versamenti rateali delle imposte, con la previsione di un'ulteriore rata con scadenza 16 dicembre
Dichiarazione dei redditi	Dal 2/5/2024 il termine di presentazione telematica dei modelli Redditi e Irap viene anticipato dal 30/11 al 30/09 dell'anno successivo per le persone fisiche, le società semplici, snc, sas e soggetti equiparati. Per i soggetti Ires, con esercizio non coincidente con l'anno solare, la dichiarazione dovrà essere trasmessa telematicamente entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, in luogo dell'undicesimo mese successivo. A partire dall'anno 2025, le dichiarazioni potranno essere presentate a partire dal 1° aprile
Stop agli avvisi e alle comunicazioni dell'Ade nei mesi di agosto e dicembre	Dal 13 gennaio 2024, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l'Agenzia delle entrate sospende dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance
Invio dei dati delle spese sanitarie al Sts	Dal 2024 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria per la predisposizione della precompilata ha cadenza semestrale
Esonero dall'apposizione del visto di conformità	Dal 13 gennaio 2024 si alza la soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità: da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito Iva; da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e Irap
Depositari delle scritture contabili	Dal 2024, i depositari delle scritture contabili potranno "liberarsi" dell'incarico comunicando la cessazione direttamente
Indicazioni dei crediti d'imposta	A partire dalle dichiarazioni relative al 2023 (più precisamente, ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022) si stabilisce che la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni di redditi, Irap e Iva, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta non comporta la decadenza dal beneficio, se spettante
Nuove modalità per i pagamenti	Dal 2024, è introdotta la possibilità di addebito in conto dell'F24 con scadenze future. Inoltre, sarà possibile effettuare i versamenti con F24 tramite gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA
Delega unica per i servizi di Entrate e di Riscossione su servizi digitali e informazioni nel cassetto fiscale	Dal 13 gennaio 2024, sono introdotte nuove disposizioni sul modello unico di delega agli intermediari per l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione, sul rafforzamento dei servizi digitali e dei contenuti messi a disposizione dei contribuenti dall'Agenzia delle entrate nel cassetto fiscale, sulle procedure software per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi e sugli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari
Dlgs cooperative compliance	
Nuove soglie per l'accesso al regime	Abbassata la soglia del fatturato annuo per l'ingresso, che passa dal miliardo richiesta nel 2023 a 750milioni dal 2024, a 500milioni dal 2026 fino ad arrivare a 100milioni a partire dal 2028
Accesso al regime in via telematica	Dal 18 gennaio 2024, i contribuenti che non hanno i requisiti per poter accedere al regime della cooperative compliance (quindi contribuenti con volume d'affari o ricavi inferiori a 750 milioni di euro per il 2024), presentando domanda in via telematica con l'apposito modello disponibile sul sito delle Entrate. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale è stata trasmessa la richiesta di adesione. Inoltre, lo stesso si intende tacitamente rinnovato

I decreti attuativi della riforma fiscale: novità e decorrenze

Accesso alle società prive dei requisiti di ammissibilità	Dal 18 gennaio 2024, è possibile l'accesso al regime dell'adempimento collaborativo da parte delle imprese che hanno aderito al regime del consolidato fiscale nazionale, dal momento che è consentito l'accesso a tutti i soggetti partecipanti al consolidato fiscale nazionale indipendentemente dal volume di affari e ricavi, se almeno un soggetto partecipante alla fiscal unit risulti in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dalla norma e che il gruppo adotti un TCF certificato
Certificazione tributaria e compiti dei professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework (Tcf)	Un regolamento ministeriale definirà requisiti, compiti e adempimenti connessi all'attività di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale ed un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate detterà le linee guida per la predisposizione e il periodico adeguamento del tax control framework
Contraddittorio preventivo	Dal 18 gennaio 2024, si instaura il contraddittorio tra fisco e contribuente in regime di adempimento collaborativo, prima della notifica di una risposta sfavorevole a un interpello o di eventuali contestazioni dell'amministrazione, al fine di illustrargli la propria posizione
Collaborazione tra contribuente e Agenzia delle entrate	Si attende l'emanazione di un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.
Interpello nuovi investimenti	Dal 18 gennaio 2024, il contribuente che dà esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti può accedere all'istituto a prescindere dal volume di affari o dei suoi ricavi, se possiede tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa
Sanzioni	Dal 18 gennaio 2024, le sanzioni amministrative non applicabili qualora il contribuente rappresenti all'amministrazione finanziaria mediante interpello in modo esauriente e tempestivo prima delle scadenze i propri rischi fiscali, salvo nel caso che lo stesso abbia attuato condotte simulatorie e fraudolente che pregiudicano il reciproco affidamento
Digs Irpef	
Interventi in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche	Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito grazie all'accorpamento dei primi due fino a 15.000 euro e tra 15.000 e 28.000 dall'anno d'imposta 2024
Deduzioni fiscali in materia di lavoro	Dal 2024, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni effettuate nel 2024 pari al 20%, portando la deduzione dal 100% al 120% del costo ammesso. Per l'assunzione di categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela la deduzione potrà arrivare al 130% del costo ammesso
Abrogazione della deduzione Ace	Dal 2024, abrogata la deduzione Ace (Aiuto alla crescita economica) prevista a partire dal 2011 ai fini di incentivare le imprese che si finanziano con capitale proprio e più volte sospesa da norme precedenti
Detrazioni	Dall'anno d'imposta 2024, si innalza la detrazione sui redditi da lavoro dipendente da 1.880 a 1.955 euro per i contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000. Prevista la riduzione della detrazione dall'imposta lorda per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro di un importo pari a euro 260 per gli oneri con detraibilità al 19%, salvo le spese sanitarie, relativi ad erogazioni liberali ai partiti politici nonché ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi
Digs sulla fiscalità internazionale	
Residenza fiscale	Dal 1/1/2024 è definito meglio il concetto giuridico di residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche
Nuova disciplina per gli impatriati	Dall'anno d'imposta 2024 è ridotto l'imponibile al 50% per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024
Agevolazione fiscale in caso di reshoring di attività extraUe delocalizzate	Dall'anno d'imposta 2024 è ridotto l'imponibile al 50%, per il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e nei cinque successivi, per le imprese che, prima di trasferire l'attività in Italia, operavano in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
Global minimum tax	Dal 31 dicembre 2024 sarà recepita la direttiva (Ue) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che adegua l'approccio comune Ocse sull'imposizione minima globale al contesto europeo, con aliquota minima al 15%
Società estere controllate	Dall'entrata in vigore del decreto è adeguata e la razionalizzata la disciplina delle società estere controllate